

- 4° Idem del corpo del genio navale;
- 5° Idem del corpo del commissariato generale;
- 6° Idem della regia scuola di marina;
- 7° Idem delle scuole pei novizi e mozzi;
- 8° Idem delle scuole per gli allievi operai meccanici;
- 9° Le regie determinazioni in ordine alle nuove divise pei corpi anzidetti. »

(Prestano giuramento i deputati Mattei e De Filippo.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO AI MILITARI PRIVATI D'IMPIEGO PER CAUSA POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la convalidazione dei decreti relativi ai militari privati d'impiego per cause politiche dai cessati Governi d'Italia.

Do lettura del progetto della Commissione. (V. vol. Documenti)

Preghevi il signor ministro della guerra di dichiarare se accetta le modificazioni portate dalla Commissione.

FANTI, ministro della guerra. Sì, le accetto.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, darò la parola al deputato Mazza per una osservazione preliminare.

MAZZA. Prima che sia impresa la discussione generale sulla presente proposta di legge, debbo comunicare alla Camera che la Commissione delle petizioni ebbe oggi soltanto ad occuparsi di una tra esse, che alla presente legge in alcun modo si riferisce, e con la quale sette uffiziali superiori della Venezia domandano che sia pareggiata la loro condizione a quella degli altri uffiziali cui direttamente riguardano i regii decreti, della cui conferma si tratta.

Certamente, se per una parte è giusto che siano riconosciuti ai militari privati d'impiego per titolo politico i gradi acquistati nelle armate de' cessati Governi d'Italia, non è men giusto, nè meno italiano soprattutto, dall'altra, che siano riconosciuti i gradi acquistati combattendo per l'Italia, acquistati in una difesa che tenne per 17 mesi attonita e inchinata l'Europa dinanzi al valore, ai sacrifici d'ogni maniera, alla meravigliosa costanza della veneta popolazione; in una difesa che basterebbe sola a rendere onorato e glorioso in tutti i tempi il sacro vessillo d'Italia.

Ciò non pertanto la vostra Commissione, considerando che questa speciale questione ebbe già ad essere dibattuta e decisa dalla Giunta incaricata di riferirvi sul presente progetto di legge, ha deliberato di sospendere ogni ulteriore deliberazione riguardo alla petizione sovraddetta, finchè sia discussa e votata la presente legge, e diede a me l'incarico di riferirvi sopra questo suo voto.

PRESIDENTE. Ora aprirò la discussione generale sul progetto di legge.

La parola è al deputato Boggio.

BOGGIO. Sono pochi giorni, che voi, signori, deliberavate con entusiasmo, e fra il plauso generale, un voto di simpatia per la generosa Venezia. Il progetto di legge, sul quale si apre ora la discussione, vi porge occasione di adempiere un dovere, di compiere un atto di giustizia verso quell'eroica città. Io sorgo per chiedere quest'atto di giustizia, sorgo per dichiarare che mi credo in debito di fare di codesto atto di giustizia una condizione del voto favorevole al progetto di legge che ci è proposto.

Io lo dichiaro fin da questo momento, non mi sentirei il coraggio di dare il partito favorevole a questa legge, se, nel

medesimo tempo che voi compirete un atto di riparazione verso Italiani di altre provincie, voi non compiste quell'atto di giustizia che vi domando per Venezia.

I vari decreti reali che con questo progetto vi si propone di convalidare s'informano tutti ad un medesimo principio.

Tutti codesti decreti tendono a riparare il danno e l'ingiustizia che patirono quei nostri concittadini, i quali, avendo conseguito gradi onorati nella milizia, ebbero a perderli per vendetta di taluni fra i cessati Governi di quelle altre parti della comune patria nostra, che ora ci è dato stringere in amplesso fraterno e indissolubile.

Certamente io non intendo avversare il principio a cui si informano i decreti che la presente legge tende a convalidare; ma, precisamente perchè codesto principio è un principio di riparatrice giustizia, esso deve essere applicato nella sua pienezza.

Noi dobbiamo esser logici e conseguenti a quel principio stesso; mentre facciamo giustizia agli uni, non possiamo negarla agli altri.

Io mi rallegro colla Commissione che essa già abbia cancellato da uno di codesti decreti una frase, la quale, per giudicarla con temperanza, io chiamerò solo infelice. La Commissione ha già fatto opera buona e patriottica cancellando quella frase, la quale non era certo nell'intenzione di chi la dettava, ma certamente nel suo significato letterale poteva dar luogo a torte interpretazioni.

La Commissione ha rimosso l'ostacolo a che i difensori di Venezia potessero ottenere giustizia, ma si è fermata a mezza via.

La Commissione ha riconosciuto che non si doveva impedire che ai difensori di Venezia giustizia fosse fatta, ma non ha creduto di poter proporre alla Camera che sin d'ora questa giustizia si facesse.

Io rispetto le considerazioni che hanno consigliata alla Commissione codesta temperanza di deliberazione.

Forse la Commissione pensò che, a fronte delle obiezioni sollevate contro la sua più larga proposta dall'onorevole ministro della guerra, meglio era che il più radicale mutamento della legge si proponesse e si deliberasse da tutta la Camera, anzichè per iniziativa della sola Commissione.

Io rispetto questa considerazione della Commissione, ma chiedo venia a' miei colleghi che ne fanno parte, se io non posso così di leggieri acquietarmi in quella conclusione che a loro parve accettabile.

Le obiezioni opposte dal signor ministro alla domanda della Commissione, affinchè la medesima riparazione che si concede agli altri uffiziali italiani stati privati del loro grado per vendetta politica si conceda eziandio ai difensori di Venezia, furono, da quanto dice la relazione, due. Le quali però si riducono ad una sola; imperocchè la seconda non sia che lo svolgimento pratico della prima. Disse, cioè, alla Commissione il signor ministro, che a lui pareva cosa piena di pericolo il proclamare in principio che i gradi conferiti dai Governi provvisorii in Italia dovessero senza più venir riconosciuti. Soggiunse che vedeva nell'attuazione di tale principio gravi pericoli, in quanto che male si potessero calcolare le conseguenze, alle quali lo svolgimento di quel principio ci potrebbe condurre.

Sono adunque le due obiezioni una sola, la quale consiste, per ridurla alla sua più semplice formola, nel temere che noi, proclamando cotesta massima, ci esponiamo per avventura a conseguenze che non è facile calcolare *a priori*.

Io non dissentirei dal signor ministro, se qui si agitatesse una quistione astratta; se qui si discutesse in massima se noi